



***FONDAZIONE***  
***BANCA DEL MONTE DI ROVIGO***

---

**REGOLAMENTO DELLE  
ATTIVITA' ISTITUZIONALI  
DELLA FONDAZIONE  
BANCA DEL MONTE DI ROVIGO**

**AMBITO DI APPLICAZIONE**

**TITOLO I**

**PRINCIPI GENERALI**

**TITOLO II**

**ATTIVITÀ DEGLI ORGANI**

Collaborazione

Organo di indirizzo

Consiglio di amministrazione

Struttura operativa

**TITOLO III**

**STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

Documento programmatico pluriennale

Documento programmatico previsionale annuale (DPP)

**TITOLO IV**

**DESTINATARI E MODALITÀ E DI INTERVENTO**

Destinatari degli interventi

Soggetti esclusi

Impegni pluriennali

Azioni informative per l'accesso agli interventi

**TITOLO V**

**MODALITÀ OPERATIVE**

Progetti propri della Fondazione

Progetti di terzi

Ulteriori modalità operative

**TITOLO VI**

**ISTRUTTORIA, CRITERI DI VALUTAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO**

Istruttoria

Criteri per la valutazione delle richieste

Erogazione dei contributi

Revoca dei contributi

Monitoraggio e valutazione risultati

**TITOLO VII**

**PUBBLICITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE ISTITUZIONALE E NORMA TRANSITORIA**

Pubblicità della documentazione istituzionale

Norma transitoria

## **AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 5 dello Statuto della Fondazione Banca del Monte di Rovigo, di seguito indicata come "Fondazione", disciplina l'esercizio dell'attività istituzionale della Fondazione, stabilisce i criteri e le modalità con i quali la stessa attua gli scopi statutari e persegue la trasparenza dell'attività e l'efficacia degli interventi, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni definita in sede Acri.

## **TITOLO I PRINCIPI GENERALI**

### **1) Scopi della Fondazione**

La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo nell'ambito dei settori di intervento periodicamente individuati dall'Organo di Indirizzo nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, dando rilievo alla valenza sociale, culturale ed economica delle iniziative.

La Fondazione opera secondo criteri di economicità e di programmazione - annuale e pluriennale - nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà.

Al fine di preservare il patrimonio anche nell'interesse delle generazioni future, la Fondazione opera affinché i flussi annui di spesa totale, comprensivi di erogazioni e di spese di struttura, siano coerenti con i flussi reddituali generati dall'investimento del patrimonio, in relazione alle scelte strategiche di investimento elaborate dall'Organo di Indirizzo.

Nella definizione delle politiche di bilancio ed erogative la Fondazione persegue gli obiettivi di stabilizzare le erogazioni nel tempo e di realizzare un'equilibrata destinazione delle risorse tra impegni annuali, pluriennali e continuativi.

La Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali attraverso:

- 1) l'attuazione di iniziative e progetti.
- 2) la erogazione di contributi o fornitura di beni e servizi per progetti o iniziative di terzi nei settori prescelti, destinati a produrre risultati socialmente rilevanti in un arco temporale determinato;
- 3) la erogazione di contributi per il sostegno dell'attività ordinaria di soggetti la cui attività presenti caratteristiche di eccellenza, senza svolgere alcuna attività di sostituzione o di supplenza delle istituzioni deputate;
- 4) altre modalità ritenute idonee in funzione degli specifici obiettivi perseguiti.

La Fondazione svolge la sua attività prevalentemente nella provincia di Rovigo o in altri ambiti territoriali con il coordinamento dell'ACRI o della Consulta delle Fondazioni del Triveneto.

## **TITOLO II ATTIVITÀ DEGLI ORGANI**

### **2) Collaborazione**

Gli Organi statutari cooperano tra loro in un rapporto di leale e reciproca collaborazione, al fine di perseguire in maniera ottimale le finalità statutarie, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni. Il Collegio dei Revisori vigila affinché non si creino confusioni di responsabilità.

### **3) Organo di Indirizzo**

L'Organo di Indirizzo è l'organo responsabile della definizione delle strategie di perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.

Nel rispetto delle attribuzioni e delle modalità operative stabilite dallo statuto e dal presente Regolamento, scopo primario dell'attività dell'Organo di indirizzo è la determinazione degli obiettivi, dei programmi e delle priorità della Fondazione, nonché la verifica dei risultati.

L'Organo di Indirizzo definisce periodicamente la quota di risorse, in funzione dei risultati della gestione del patrimonio, da destinare all'attività istituzionale, al netto degli accantonamenti patrimoniali e delle spese di funzionamento.

A tale fine l'Organo di Indirizzo esercita le attribuzioni previste dall'art. 20 dello Statuto e, in particolare, nell'esercizio dell'attività istituzionale:

- a) approva il documento programmatico previsionale annuale e triennale, le relative risorse disponibili, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- b) approva il bilancio e la relazione sulla gestione, comprensiva del bilancio di missione, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

#### **4) Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo responsabile della gestione della Fondazione nei limiti determinati dalle linee strategiche e dagli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione deliberati dall'Organo di Indirizzo.

Conformemente alle previsioni statutarie e di legge, il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione. In particolare, nell'esercizio dell'attività istituzionale, il Consiglio:

- a) fornisce all'Organo di Indirizzo le informazioni e i dati necessari per la predisposizione della programmazione pluriennale;
- b) predispone il documento programmatico previsionale annuale e lo sottopone per l'approvazione in tempo utile all'Organo di indirizzo;
- c) predispone il bilancio della Fondazione, corredato della relazione sulla gestione, comprensiva del bilancio di missione relativo all'attività erogativa svolta nell'esercizio precedente;

#### **5) Struttura operativa**

La struttura operativa, eventualmente coordinata dal Segretario Generale, provvede alla predisposizione degli strumenti erogativi e all'istruttoria delle iniziative e dei progetti propri e di terzi da sottoporre agli Organi deliberanti, secondo criteri di imparzialità, economicità, comparazione e non discriminazione. Provvede altresì all'attività di monitoraggio delle iniziative sostenute, sia dal punto di vista amministrativo contabile che nel merito delle attività realizzate.

### **TITOLO III**

#### **STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

##### **6) Documento programmatico pluriennale triennale**

Il documento programmatico triennale di cui all'art. 26 dello Statuto contiene la specificazione delle linee strategiche e degli obiettivi che la Fondazione intende perseguire nel periodo di riferimento.

Ai fini della predisposizione delle linee di programmazione, la Fondazione, secondo le modalità ritenute di volta in volta più adeguate, definisce le effettive esigenze del territorio nei confronti delle quali orientare l'attività istituzionale.

Sulla base della rendicontazione annuale circa l'attività svolta, il documento programmatico triennale viene periodicamente sottoposto a verifica, al fine di riscontrarne il grado di implementazione.

##### **7) Documento programmatico previsionale annuale**

Il documento programmatico previsionale annuale contiene lo schema di previsione delle risorse disponibili, la ripartizione delle stesse per settore, le linee generali e gli indirizzi, nell'ambito delle previsioni del documento programmatico triennale.

Il documento programmatico previsionale annuale viene approvato dall'Organo di Indirizzo entro il mese di ottobre dell'anno precedente quello di riferimento.

In occasione della approvazione del DPP annuale, l'Organo di indirizzo può procedere alla verifica della attualità delle previsioni del documento triennale e alle eventuali modifiche necessarie, adeguatamente motivate.

Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'attività erogativa, secondo le indicazioni del DPP, individuando e definendo le modalità operative ritenute più adeguate alla realizzazione degli indirizzi (presentazione domande, progetti propri, ecc.).

## **TITOLO IV DESTINATARI E MODALITÀ E DI INTERVENTO**

### **8) Destinatari degli interventi**

Possono beneficiare degli interventi della Fondazione i soggetti che per esperienza, competenza, professionalità, reputazione diano prova di essere in grado di perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi delle iniziative proposte.

Sotto il profilo soggettivo, possono proporre iniziative:

- a) i soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, dotati di personalità giuridica, nonché le imprese strumentali, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h) del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153;
- b) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381;
- c) le imprese sociali di cui al d.lgs. 24 marzo 2006 n.155;
- d) le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero;
- e) altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, privi di personalità giuridica, che promuovono lo sviluppo economico o perseguono scopi di utilità sociale nel territorio di competenza della Fondazione, per iniziative o progetti riconducibili ad uno dei settori di intervento.

Ai fini della formalizzazione delle iniziative o dei progetti di intervento, è necessario che i soggetti di cui al comma precedente siano organizzati e formalmente costituiti, per atto pubblico o registrato o per scrittura privata autenticata, operino stabilmente nel settore cui è rivolta l'erogazione da almeno tre anni e che comprovino le loro esperienze, competenze e conoscenze, al fine di garantire la realizzazione e sostenibilità del progetto.

Possono essere accolte richieste da enti o comitati privi delle caratteristiche indicate esclusivamente per iniziative ritenute particolarmente rilevanti a giudizio del Consiglio di Amministrazione.

### **9) Soggetti esclusi**

Sono escluse dagli interventi della Fondazione le richieste:

- di natura commerciale, lucrativa e che producano una distribuzione di profitti;
- provenienti da persone fisiche, con l'eccezione delle erogazioni sotto forma di premi, borse di studio o di ricerca;
- provenienti da soggetti che non si riconoscano nei valori della Fondazione o che comunque perseguono finalità incompatibili con quelle dalla stessa perseguiti;
- provenienti da imprese di qualsiasi natura con esclusione delle imprese strumentali e dei soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del precedente articolo 8;
- provenienti da partiti e movimenti politici, da organizzazioni sindacali o di patronato e di categoria.

### **10) Impegni pluriennali**

Nell'ambito del documento programmatico di cui all'art. 20 dello Statuto, la Fondazione può assumere impegni triennali che non ne pregiudichino la stabilità patrimoniale.

L'erogazione delle *tranches* annuali successive alla prima è effettuata sulla base degli stati di avanzamento del progetto, positivamente valutati su documentate relazioni.

### **11) Azioni informative per l'accesso agli interventi**

Il Consiglio può provvedere alla pubblicità delle azioni informative in base alla rilevanza degli interventi, mediante avvisi da pubblicare sul sito internet della Fondazione.

## **TITOLO V MODALITÀ OPERATIVE**

### **12) Progetti propri della Fondazione**

Per le iniziative proprie la Fondazione predispone apposita documentazione indicante gli obiettivi perseguiti, i soggetti coinvolti, il loro ruolo, i tempi di realizzazione, le risorse economiche riservate.

### **13) Progetti di terzi**

Le richieste di intervento da parte di terzi devono essere presentate su apposita modulistica, disponibile presso la sede nonché sul sito Internet della Fondazione e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

La richiesta deve indicare:

- a) l'oggetto del progetto o dell'iniziativa;
- b) le generalità del richiedente, di eventuali partner e delle persone che in concreto si occuperanno della realizzazione dell'iniziativa;
- c) gli obiettivi che si intendono perseguire e i benefici per la collettività che possono derivare dall'iniziativa;
- d) le finalità, i contenuti e le azioni dell'intervento;
- e) il fabbisogno finanziario dettagliato e l'ammontare del contributo richiesto;
- f) le fonti di finanziamento ulteriore e risorse proprie investite;
- g) i tempi di realizzazione;
- h) l'impegno a esibire idonea documentazione in ordine alle spese sostenute, alla loro inerenza al progetto sostenuto, nonché a rendicontare a conclusione del progetto circa i risultati conseguiti;
- i) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003.

Alle richieste deve essere allegato:

- a) statuto, atto costitutivo, documentazione sull'assenza dello scopo di lucro;
- b) ultimo bilancio consuntivo;
- c) eventuale documentazione autorizzativa da parte delle autorità competenti, ove prevista in apposita normativa;

Nella fattispecie prevista dall'ultima comma dell'art. 8, la documentazione di cui sopra potrà essere sostituita da altra secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

### **14) Ulteriori modalità operative**

Ove ritenuto opportuno la Fondazione potrà operare anche attraverso impieghi delle risorse patrimoniali collegati funzionalmente alle finalità istituzionali, in conformità a quanto previsto nel Regolamento per la gestione del patrimonio.

## **TITOLO VI**

### **ISTRUTTORIA, CRITERI DI VALUTAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO**

#### **15) Istruttoria**

L'attività istruttoria inerente alla selezione dei progetti e delle iniziative di terzi e propri è svolta dagli uffici secondo criteri e procedure che tengano conto delle caratteristiche dei proponenti, della dimensione delle risorse richieste e degli ambiti di intervento, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento.

L'istruttoria concerne la verifica degli aspetti formali della richiesta, della rispondenza ai requisiti fissati dal Consiglio di amministrazione ai sensi del presente Regolamento, nonché delle previsioni statutarie e agli strumenti di programmazione della Fondazione; possono essere richieste informazioni integrative anche al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.

Vengono prese in considerazione e sottoposte ad istruttoria solo le richieste che risultino complete sotto il profilo formale.

L'attività istruttoria e di selezione delle richieste tiene conto in particolare:

- a) delle caratteristiche dei soggetti proponenti;

- b) della coerenza interna del progetto, con riguardo ai mezzi in relazione agli obiettivi perseguiti;
- c) dell'esistenza di altri finanziamenti e della loro consistenza;
- d) degli indicatori esposti per valutare il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati e l'efficacia dell'intervento in termini di impatto atteso sul territorio di competenza della Fondazione;
- e) della completezza della documentazione fornita in ordine al piano finanziario e al grado di specifica fattibilità;
- f) della non sostituibilità rispetto all'intervento pubblico, tenendo conto delle situazioni di contesto.

#### **16) Criteri per la valutazione delle richieste**

Nella valutazione delle iniziative il Consiglio di Amministrazione tiene in considerazione le linee di operatività e priorità degli interventi, nonché il sistema dei valori di riferimento, con un'attenta valutazione dei costi in relazione ai benefici attesi, ispirati a principi di imparzialità, comparazione e trasparenza.

I progetti e le iniziative ritenuti ammissibili vengono sottoposti alle valutazioni di merito del Consiglio di amministrazione avuto riguardo:

- alla congruità dei progetti rispetto ai documenti di programmazione della Fondazione.
- alla capacità di lettura del bisogno cui il progetto intende fare fronte e all'adeguatezza della soluzione proposta;
- alla sostenibilità economica e alla fattibilità, anche finanziaria, dell'iniziativa;
- ai profili innovativi dell'iniziativa o del progetto e della sua capacità di perseguire i fini dell'erogazione;
- alle caratteristiche del richiedente in termini di esperienza maturata nel settore o nella realizzazione di iniziative analoghe, di capacità di gestire professionalmente l'attività proposta e di reputazione;

Nella scelta dei progetti e delle iniziative da finanziare, il Consiglio di Amministrazione privilegia, tendenzialmente, quelli:

- a) caratterizzati da un adeguato grado di innovatività in termini di risposta al bisogno, di modalità organizzative o di impiego delle risorse;
- b) capaci di proseguire l'azione attraverso la generazione diretta di risorse, l'attrazione di proventi futuri o la presa in carico dell'iniziativa da parte di altri soggetti pubblici o privati;
- c) in grado di mobilitare altre risorse (co-finanziamento), sia provenienti da altri soggetti finanziatori, che da autofinanziamento.

I soggetti che hanno proposto iniziative possono ricevere informazioni circa lo stato di avanzamento delle pratiche e gli esiti del processo di selezione secondo le procedure operative definite dalla Fondazione.

#### **17) Erogazione dei contributi**

Gli impegni assunti dalla Fondazione sono formalizzati mediante lettera del Presidente o specifiche intese in cui vengono definiti i termini delle erogazioni.

Il soggetto proponente deve comunicare tempestivamente l'avvio della realizzazione del progetto.

L'erogazione dei contributi, di norma, è effettuata a consuntivo sulla base della documentazione relativa alla spesa sostenuta per l'attuazione del progetto o dell'iniziativa; può tuttavia, in situazioni adeguatamente motivate, essere parzialmente anticipata. Non sono consentite modalità di corresponsione che non permettano la tracciabilità dei pagamenti.

Qualora il rendiconto indichi spese inferiori a quelle previste l'erogazione è disposta mantenendo la proporzione tra il contributo concesso e il preventivo di spesa.

Il Consiglio di Amministrazione può disporre erogazioni per stati d'avanzamento; la liquidazione è quantificata in proporzione agli importi indicati nel preventivo, alle spese rendicontate e al finanziamento deliberato.

Ogni variazione al progetto oggetto di contributo deve essere preventivamente autorizzata dalla Fondazione, pena la revoca dell'apporto finanziario.

La concessione o la reiterazione degli interventi non costituisce motivo di aspettativa per benefici futuri.

### **18) Revoca dei contributi**

La Fondazione può revocare l'assegnazione delle risorse qualora:

- siano accertati i motivi che inducano a ritenere non possibile la realizzazione o la continuazione del progetto o del sostegno;
- sia accertato, all'esito della verifica della rendicontazione, l'uso non corretto dei fondi erogati; in questo caso la Fondazione potrà in qualsiasi momento disporre l'interruzione della contribuzione e richiedere la restituzione delle somme già eventualmente versate;
- sia accertato che a un anno dalla comunicazione della concessione del contributo, il progetto non sia stato realizzato, salvo giustificato motivo che la Fondazione dovrà valutare;
- il soggetto beneficiario non abbia dato seguito ai contenuti del progetto proposto ovvero alle eventuali indicazioni della Fondazione per la sua realizzazione.

### **19) Monitoraggio e valutazione risultati**

Il Consiglio di amministrazione, con il supporto della struttura operativa, può verificare:

- a) lo stato di avanzamento del progetto, per le erogazioni di importo superiore a 15.000 (quindicimila) euro, mediante contatti periodici e attività di monitoraggio delle fasi operative;
- b) il rendiconto finale in relazione alla coerenza fra il preventivo e la relazione di attuazione del progetto;
- c) la coerente utilizzazione delle strutture, opere o apparecchiature sovvenzionate;

## **TITOLO VII**

### **PUBBLICITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE ISTITUZIONALE E NORMA TRANSITORIA**

#### **20) Pubblicità della documentazione istituzionale**

Lo Statuto, il Regolamento dell'attività istituzionale, il Documento programmatico pluriennale, il Documento programmatico previsionale annuale, il bilancio di missione ed eventuali altri documenti di valenza istituzionale sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.

#### **21) Norma transitoria**

Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza 28 aprile 2014, data di approvazione dell'Organo di Indirizzo.

Alle richieste di contributo inoltrate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.